ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
www.accademiabelleartiroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

Prot.n. 622 del 13.01.2020

N.81-2019/2020

Ufficio Personale
Francesca Norgiolini

Oggetto: contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 e ss.c.c.- Dott.ssa Berchicci Valeriana

In data odierna presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Roma in Via Ripetta 222, Roma;

le parti:

Accademia di Belle Arti di Roma, cod. fisc.:80228830586, rappresentata per legge ai fini del presente contratto dal suo Direttore **Prof. Tiziana D'Acchille** domiciliato per carica in Roma, Via Ripetta, 222 (di seguito denominata Committente);

e

la **Dott.ssa Berchicci Valeriana** (di seguito denominato/a Prestatore d'opera);

Premesso

- Che la committente opera nel settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- Che con Decreto Direttoriale n.128, prot. 18849 del 05.08.2019, è stato costituito l'Ufficio per le Relazioni Internazionali;
- Che la committente nell'ambito delle proprie attività istituzionali ha necessità di avvalersi di prestazione d'opera per l'esecuzione di attività di supporto all'Ufficio sopraindicato, in particolare che curi i rapporti con il mondo dei privati rispetto ai progetti istituzionali dell'Accademia, che provveda alla gestione dei contatti e alle attività di relazioni esterne con enti locali, nazionali ed internazionali, supporti il Presidente nelle attività di relazioni pubbliche sia istituzionali che con le realtà private e provveda alla valorizzazione delle informazioni sulle attività e i progetti dell'Accademia anche attraverso il web ed i social network;
- Che il prestatore d'opera è titolare di Partita Iva con codice Ateco N.74.90.99;
- Che il prestatore d'opera si dichiara titolare delle qualità ed attitudini tecnico-professionali per le quali offre la prestazione d'opera;
- Che il prestatore d'opera dà atto che la committente gli ha fornito tutte le opportune informazioni per poter correttamente eseguire gli obblighi assunti con il presente contratto;
- Che committente e prestatore intendono pertanto col presente contratto costituire fra essi, un rapporto di prestazione d'opera intellettuale finalizzato a fornire all'Accademia di Belle Arti di Roma le attività a supporto dell'Ufficio per le Relazioni Internazionali;

Tutto quanto sopra premesso, le parti come descritte ed individuate

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Convengono e stipulano quanto segue

Art.1. Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante, vale esclusivamente per la decorrenza di seguito indicata.

Art.2. Il prestatore d'opera, nell'ambito delle attività di cui in premessa, si impegna a prestare la propria attività relativa a supporto dell'Ufficio per le Relazioni Internazionali da svolgere presso le sedi dell'Accademia di Belle Arti di Roma

Art.3. L'oggetto del presente contratto consiste in attività di promozione, organizzazione e cura delle relazioni internazionali con Enti Europei ed Extraeuropei.

Art.4. Il prestatore svolgerà l'incarico in assoluta autonomia operativa, con diligenza ed adeguatezza le proprie prestazioni professionali nell'espletamento dei servizi, fermo restando la continuità della prestazione, il necessario coordinamento generale con l'organizzazione e l'attività della committente, oltre ad altre forme di orientamento che si esplicheranno in incontri periodici con il Direttore dell'Istituzione Prof.ssa Tiziana D'Acchille.

Art.5. L'attività verrà svolta dal prestatore con la dovuta diligenza, in conformità delle indicazioni impartite dalla committente in modo tale da salvaguardare gli interessi di quest'ultima. Il coordinamento sull'esecuzione della prestazione lavorativa non dovrà mai assumere forme tali da pregiudicare l'autonomia del prestatore nell'adempimento dell'obbligazione lavorativa. Il prestatore riferirà in merito all'attività svolta o da svolgere e rivolgerà ogni richiesta o proposta alla committente. La committente mette a disposizione del prestatore spazi idonei allo svolgimento del servizio.

Art.6. Il prestatore, si impegna a svolgere la propria attività presso le sedi della committente in Roma, Via Ripetta 222, Largo Dino Frisullo snc, Via Cicerone 28, oltre ché in tutti gli altri luoghi e sedi di lavoro nelle quali egli riterrà opportuno operare, concordandole, ove necessario, con la committente. La committente non potrà esigere dal prestatore lo svolgimento di prestazioni diverse rispetto all'attività oggetto del presente contratto.

Art.7. L'incarico decorrerà a far data dal 20/11/2019 e si estinguerà al momento della realizzazione della prestazione contrattualmente individuata e comunque entro e non oltre il 19/11/2020, restando esclusa ogni proroga tacita, salvo ulteriori impegni connessi all'attività oggetto del presente contratto su richiesta del Direttore.

Art.8. Al prestatore sarà corrisposto un compenso complessivo di € 17.500/00 più Iva sul quale saranno applicate le ritenute di legge.

Art.9. Si prevede la corresponsione di un anticipo mensile pari ad € 1.000,00 più Iva, anche in relazione al monte ore effettuato nel periodo di riferimento. Il conguaglio finale sarà corrisposto a conclusione della verifica delle attività svolte.

Art.10. Il pagamento verrà effettuato a 30 (trenta) giorni fattura elettronica a mezzo di bonifico bancario, alle coordinate bancarie previamente indicate dal prestatore d'opera tramite modulo fiscale e previdenziale.

Art.11. In caso di Partiva Iva non intestata al prestatore il compenso al medesimo sarà versato, con efficacia liberatoria nei confronti della Committente, in favore del mittente della fattura elettronica.

Art.12. Il prestatore d'opera, nell'ambito delle proprie funzioni e attività di competenza, sarà considerato responsabile nel caso di ritardo e anomalie nella realizzazione delle attività di cui al presente contratto, fatto salvo il caso in cui tale ritardo sia riconducibile a cause di forza maggiore. Il prestatore d'opera esonera e comunque ritiene indenne la Committente da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terze parti, dall'esecuzione delle attività di cui al presente incarico.

Art.13. Il prestatore si impegna, per tutto il periodo di durata del rapporto con la committente, a non utilizzare per sé o per altri, in qualsiasi forma o modo, e a non rivelare, informazioni di qualsiasi natura acquisite o comunque resegli accessibili in occasione del rapporto con la committente e a non compiere, in qualsiasi altro modo, atti in pregiudizio della stessa. Il prestatore si impegna, per il periodo successivo alla cessazione per qualsivoglia causa del rapporto con la committente, a non utilizzare per sé o per altri, in qualsiasi forma e modo, e a non rivelare informazioni riservate appartenenti alla committente.

Art.14. Al prestatore non è consentito svolgere attività in nome e per conto dell'Istituzione senza preventiva autorizzazione della Direzione.

Art.15. La committente prende atto che il prestatore ha fornito, sotto la propria personale responsabilità, ogni notizia utile alla determinazione del regime fiscale e previdenziale applicabile al medesimo mediante la compilazione della dichiarazione prestampata (Allegato A) fornita dalla committente, che costituisce parte integrante del presente contratto e senza la quale il prestatore non può sottoscrivere il presente contratto.

Art.16. La committente non è tenuta al versamento dei contributi Inail e dei contributi previdenziali.

Art.17. Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. 81/2008). La Committente declina ogni e qualsiasi responsabilità in caso di danni che dovessero occorrere al prestatore d'opera, nel caso in

cui risulti che tali danni non si sarebbero prodotti senza l'inosservanza, da parte dello stesso, delle norme al cui rispetto è tenuto dal presente contratto.

Art.18. Il prestatore autorizza la committente a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi, fiscali e previdenziali connessi con il presente contratto e nel rispetto del D.Lgs 196/03 ed ai sensi del Regolamento Europeo UE 679/2016 recepito dalla normativa nazionale. Titolare del trattamento dei dati è la Prof.ssa Giovanna Alberta Campitelli in qualità di Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Roma.

Art.19. Il presente contratto cessa alla scadenza prefissata.

Art.20. Parte Committente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al prestatore d'opera almeno 30 (trenta) giorni prima.

Art.21. Parte Committente può recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal contratto:

a) Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d'arte, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dalla Committente.

b) Quando l'esecuzione dell'incarico diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.

   In tale ipotesi il prestatore d'opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto dall'art. 2227 del c.c.

c) In presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse della Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del prestatore d'opera nel presente contratto. In questa ipotesi il prestatore d'opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto dall'art. 2227 del c.c., fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni.

   E' consentito altresì al prestatore d'opera il diritto di recesso unilaterale previa comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso al prestatore d'opera spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga a quanto previsto all'art.2227 del c.c.

Art.22. L'estinzione del contratto, per qualsivoglia causa, comporta altresì l'obbligo da parte del prestatore d'opera di consegnare la documentazione di cui il medesimo possa essere venuto in possesso in conseguenza dell'attività affidata.

Art.23. Il presente contratto instaura un rapporto di lavoro autonomo come tale regolato dagli artt.2229 e successivi del Codice Civile, ed entrerà in vigore al momento della sua sottoscrizione.

Art.24. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e successivi del Codice Civile, alle disposizioni di legge ad oggi vigenti nonché ad ogni altra normativa ad esso applicabile.

Art.25. Per eventuali controversie insorte tra le parti sarà competente il Foro di Roma.

Letto confermato e sottoscritto

Il Prestatore

Il Direttore
(Prof.ssa Tiziana D'Acchille)